



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 12 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Audizione per videoconferenza

1. L'audizione di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che si trovano nel territorio della Parte Richiesta e che devono comparire dinanzi alle autorità della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza. 2. Ove necessario o richiesto, la persona citata a rendere dichiarazioni ha diritto all'assistenza di un difensore, con il quale può comunicare riservatamente, nonché di un interprete. 3. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza e, se non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente può metterli a sua disposizione. 4. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:

- a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorità competente di entrambe le Parti e, ove necessario, con l'assistenza di un interprete. La Parte Richiesta è responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorità della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi;
- b) le autorità competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare;
- c) l'audizione è condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alla sua legislazione interna;
- d) al termine dell'audizione, l'autorità competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identità della persona che è comparsa, il contenuto dell'esame, l'identità e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente. 5. La Parte Richiesta può consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra

finalita' prevista dal presente Trattato.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di assistenza giudiziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-assistenza-giudiziaria-art-12>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 12 (Trattato di assistenza giudiziaria)

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 12 (Trattato di assistenza giudiziaria)

